

## **TI\_GERICHTE 34.2005.53 vom 14. Mai 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-05-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2005.53\\_d20010514](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2005.53_d20010514)

FR: TI\_GERICHTE 34.2005.53 du 14 mai 2001

IT: TI\_GERICHTE 34.2005.53 del 14 maggio 2001

### **Regeste**

prescrizione del diritto alla rendita; in casu, non avendo l'assicurato compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione, l'istituto previdenziale ha rettamente versato la rendita d'invalidità limitatamente ai cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La Fondazione generale è stata iscritta come fondazione il 04.02.1958 nel registro del commercio e mira, in base all'art. 3 dell'atto, ad offrire e ad attuare una previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per i dipendenti che prestano servizio nelle arti e nei mestieri e per gli indipendenti che esercitano un'attività artigianale. In base all'art. 3 cpv. 3, possono affiliarsi alla Fondazione generale tutte le organizzazioni (associazioni, organizzazioni di autotutela e istituzioni) appartenenti all'associazione \_\_\_\_\_ purché in grado di offrire garanzia per un'esecuzione regolare di un'opera previdenziale e di prendere le decisioni vincolanti al riguardo. La Cassa pensione \_\_\_\_\_ non dispone di una propria personalità giuridica e pertanto non può neanche comparire come parte. L'unica ad avere nella presente procedura una legittimazione passiva è la Fondazione generale. Alla Cassa di compensazione AVS \_\_\_\_\_, la quale nell'atto di citazione viene citata come controparte, viene, nel rapporto di mandato, affidata l'amministrazione della Cassa pensione \_\_\_\_\_. Ai sensi delle suddette argomentazioni viene contestata la sua legittimazione passiva. Per motivi economici processuali rinunciamo ad un rigetto del ricorso per mancanza di legittimazione passiva della controparte "Cassa di compensazione \_\_\_\_\_", chiediamo tuttavia una relativa correzione dell'intestazione della sentenza." (Doc. III) Interpellato in merito dal TCA, il 2 settembre 2005 il legale dell'attore ha evidenziato: " Ho preso atto come la convenuta si legittimi come "CV 1 " ed abbia sede in " \_\_\_\_\_ ". La fondazione è rappresentata dal "dr. jur. RA

#### **E. 2**

mediante atti di esecuzione, azione od eccezione aventi un giudice od un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l'ufficio di conciliazione". Il Regolamento applicabile in concreto non contempla alcuna regolamentazione in materia di prescrizione rendendo quindi applicabile la normativa legale sopra descritta (doc. 6). Infine, va detto che il giudice delle assicurazioni sociali non deve esaminare d'ufficio la questione della prescrizione, ma solo se viene sollevata da una parte (DTF 129 V 241 consid. 4). 2.7. Nel caso concreto, dagli atti AI acquisiti dal TCA emerge che l'Ufficio AI, dopo l'iniziale decisione 14 maggio 2001 con la quale aveva accertato l'esistenza di un'invalidità del 69% a decorrere dal 1° ottobre 1999 (corrispondente al momento dell'interruzione per motivi di salute della riforma professionale), con pronunzie del 24 settembre 2001 ha anticipato

la decorrenza della rendita al 1° dicembre 1992 (ossia dopo un anno di attesa dall'inizio dell'incapacità lavorativa rilevante iniziata il 1° dicembre 1991), questo a seguito dell'opposizione dell'assicurato e di un complemento peritale. Ricordato che la Cassa pensione, in analogia all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, riconosce un diritto alla rendita d'invalidità dopo un anno di attesa (art. 20.3 del regolamento; cfr. consid. 2.5), al 1° dicembre 1992 l'assicurato aveva diritto ad una rendita d'invalidità del secondo pilastro. La Fondazione ha tuttavia applicato il termine di prescrizione quinquennale calcolato a ritroso dall'inoltro della domanda 27 giugno 2001 con cui l'attore ha annunciato l'incapacità lavorativa (doc. 5). Di conseguenza la convenuta ha ritenuto prescritte le prestazioni assicurative antecedenti il 26 giugno 1996. L'attore contesta che sia intervenuta la prescrizione poiché solo con comunicazione 21 luglio 2001, seguita dalla decisione 26 settembre 2001, ha saputo dall'Ufficio AI dell'erogazione di una rendita intera a partire dal 1° dicembre 1992 (cfr. atti AI). Questa circostanza non è comunque decisiva. Infatti, come ricordato al consid. 2.6., secondo la giurisprudenza federale, per l'inizio della prescrizione non è determinante la decisione dell'AI, ma la nascita del diritto in base alla legge e al regolamento (STFA inedite del 4 agosto 2000 in re , B 9/99 e del 5 giugno 2001 in re B., B 6/01 ). Questo per evitare che un istituto di previdenza, per motivi a lui non imputabili, debba rispondere di un evento assicurato, quale l'invalidità, determinato diverso tempo (ad esempio a seguito di un ricorso contro la decisione di rendita dell'Ufficio AI) dopo la cessazione dell'assicurazione obbligatoria (cfr. la citata STFA inedita del 4 agosto 2000 consid. 3b). Nella risposta di causa rettamente la convenuta ha fatto presente come l'assicurato prima del 27 giugno 2001 non ha mai comunicato di essere al beneficio di una rendita d'invalidità del 25% dal 1° luglio 1994 (vedi decisione \_\_\_\_\_ del 26 luglio 1994 contenuta negli atti AI), tantomeno un'incapacità lavorativa e questo nonostante l'obbligo di annuncio delle mutazioni personali ai fini assicurativi previsto all'art. 41.2 del regolamento. Non solo, in data 15 marzo 1993 egli ha compilato la domanda di prestazioni AI senza tuttavia aver avvisato la Fondazione, la quale avrebbe potuto informarsi sulla procedura. Inoltre, l'attore non ha compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione (ad esempio invio di un precetto esecutivo), tenuto conto poteva ragionevolmente ritenere come invalidanti gli effetti dell'infortunio del 1° dicembre 1991. Infine, se il suo ex datore di lavoro, come risulta dalla sua dichiarazione 16 agosto 2005 agli atti (doc. A), nel 1991 aveva segnalato alla "Cassa pensione" la cessazione dell'attività per motivi di salute dell'attore, ciò non può essere considerato come richiesta di prestazioni da parte di quest'ultimo e tantomeno quale atto d'interruzione della prescrizione. In conclusione, non potendo addebitare alla Fondazione alcuna negligenza, tantomeno di aver abusivamente fatto ricorso all'istituto della prescrizione (cfr. in merito: DTF 113 II 264 consid. 2e citato nella menzionata STFA inedita

#### **E. 4**

agosto 2000, B 9/99, consid. 4b riportata al consid. 2.4) e constatato che in casu non vi è stato alcun atto interruttivo della prescrizione (cfr. consid. 2.6), le prestazioni dal 1° gennaio 1992 al 26 giugno 1996 sono da ritenere prescritte. La petizione deve dunque essere respinta. 2.8. Quanto infine alle richieste formulate in corso di causa da parte dell'attore tendente all'assunzione di ulteriori mezzi di prova, quali in particolare l'audizione dell'ex datore di lavoro, il richiamo dall'Ufficio AI e dalla \_\_\_\_\_ degli atti che lo concernono e l'espletamento di una perizia sul conteggio della rendita d'invalidità, va detto che per costante giurisprudenza quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292); Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che gli atti AI assunti d'ufficio, nonché la documentazione prodotta da entrambe le parti siano sufficienti ai fini dell'esito della causa e non reputa pertanto necessario esperire ulteriori accertamenti. Quanto alla chiesta perizia, l'attore non ha spiegato per quale motivo la stessa debba essere svolta, rispettivamente non ha sostanziato alcuna censura in merito all'ammontare della rendita d'invalidità percepita. La richiesta formulata dall'attore è pertanto respinta. 2.9. Con la risposta di causa la convenuta ha chiesto la rifusione delle ripetibili, tema che non è regolato dalla LPP. Il tema della rifusione delle ripetibili non è disciplinato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo. Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborse e delle spese di patrocinio". Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra citate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha perso la causa. L'assicuratore che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (SZS 2001 p. 174; DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164). Nella specie, visto quanto sopra, malgrado la Fondazione convenuta sia vittoriosa, non è giustificato assegnarle indennità per ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.